

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
DEFINITIVA PER L'INSEGNAMENTO DI
"EDUCAZIONE FISICA"
- ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -

Presenti:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Avv. Silvia Ricci | - Dirigente Ufficio Gestione del Personale - Presidente |
| - Prof. Remo Massari | - Dirigente Scolastico Scuola Media |
| - Dott.ssa Beatrice Grini | - Esperto - Ufficio Gestione Personale |
| - Sig. Jerome Stefanelli | - per la C.D.L.S. |
| - Sig. Antonio Bacciocchi | - per la C.S.d.L. |
| - Sig.ra Mara Sammaritani | - per la U.S.L. |

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 10 della Legge 17/07/1979 n. 41 la Commissione per la formazione della graduatoria definitiva per l'insegnamento di Educazione Fisica, d'ora in avanti denominata "Commissione", è regolarmente costituita.

La Commissione, a mente dell'articolo 14, comma 3 della Legge 17/07/1979 n.41, si riunisce in data odierna per procedere all'esame delle integrazioni effettuate e dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria per l'insegnamento di Educazione Fisica - anno 2024/2025 -, pubblicata in data 19/07/2024, e per la formulazione della relativa graduatoria definitiva.

Preliminarmente la Commissione constata che chi aveva dichiarato il conseguimento del Corso di Abilitazione all'Insegnamento o il possesso di altri titoli e documenti ha depositato entro il termine previsto la documentazione attestante quanto dichiarato.


La Commissione, pertanto, delibera quando segue.

■ **BIZZOCCHI LORENZO:** presenta ricorso avverso il mancato riconoscimento della Laurea LM-67 quale titolo di studio principale nella graduatoria di "Educazione Fisica" richiedendone in via principale il riconoscimento quale titolo principale e richiedendo in via subordinata la sospensione di qualsivoglia decisione in attesa del parere eventualmente espresso dall'Avvocatura di Stato. La Commissione, rifacendosi a quanto già precedentemente deciso in sede di redazione della graduatoria provvisoria, fa presente che quanto deliberato discende dall'applicazione di quanto stabilito dalla Commissione di Pubblico Impiego (CPI) nella seduta del 6 maggio 2024, avente ad oggetto "Disposizioni interpretative ed applicative relative all'attribuzione dei punteggi per Titoli di Cultura - sezioni "A" - di cui alla Tabella "A" della Legge 17 luglio 1979 n.41". Inoltre, in relazione alle istanze in subordine, la Commissione precisa che quanto richiesto non è di competenza della Commissione medesima poichè a mente dell'articolo 14, comma 3, della Legge n. 41/1979 è tenuta a decidere i ricorsi sulla base della normativa vigente ed ad emettere le graduatorie definitive entro il 10 agosto dell'anno in corso.

Tutto quanto sopra premesso, la Commissione rigetta il ricorso.

■ **COSTA GIACOMO:** la Commissione, effettuate le opportune verifiche in relazione al punteggio per i titoli di cultura, rileva un errore materiale nella indicazione di 22 punti anziché correttamente 32; la Commissione pertanto procede in autotutela alla correzione dell'errore materiale.

■ **SELVA VALENTINA:** presenta ricorso avverso il mancato riconoscimento della Laurea LM-47 quale titolo di studio principale nella graduatoria di "Educazione Fisica" richiedendone in via principale il riconoscimento quale titolo principale e richiedendo in via subordinata la sospensione di qualsivoglia decisione in attesa del parere eventualmente espresso



dall'Avvocatura di Stato. La Commissione, rifacendosi a quanto già precedentemente deciso in sede di redazione della graduatoria provvisoria, fa presente che quanto deliberato discende dall'applicazione di quanto stabilito dalla Commissione di Pubblico Impiego (CPI) nella seduta del 6 maggio 2024, avente ad oggetto "Disposizioni interpretative ed applicative relative all'attribuzione dei punteggi per Titoli di Cultura - sezioni "A" - di cui alla Tabella "A" della Legge 17 luglio 1979 n.41". Inoltre, in relazione alle istanze in subordine, la Commissione precisa che quanto richiesto non è di competenza della Commissione medesima poichè a mente dell'articolo 14, comma 3, della Legge n. 41/1979 è tenuta a decidere i ricorsi sulla base della normativa vigente ed ad emettere le graduatorie definitive entro il 10 agosto dell'anno in corso.

Tutto quanto sopra premesso, la Commissione rigetta il ricorso.

- **GIANNI SAMUELE:** trasmette certificazione relativa al conseguimento del TFA. Tale abilitazione risulta non autocertificata al momento della presentazione della domanda e nei termini perentori previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 9 della Legge n. 41/1979, come anche richiesto nel manifesto redatto ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge.

L'articolo 7 della suddetta legge stabilisce quale documentazione deve essere allegata o può essere allegata alla domanda. All'articolo 9 è precisato che nel caso in cui il richiedente, per causa indipendenti dalla sua volontà si trovi nell'impossibilità di produrre alcuni dei documenti previsti, tali documenti possono essere provvisoriamente sostituiti da una apposita dichiarazione nelle forme previste dalla Legge e sotto la comminatoria delle pene previste dall'articolo 297 del Codice Penale nella quale attesti di essere in possesso in quel momento dei requisiti che avrebbero dovuto essere comprovati dai documenti mancati.

La facoltà di tale dichiarazione è stata appositamente prevista nella istanza on line come indicato anche nel manifesto emesso ai sensi dell'articolo 5 della suddetta Legge n. 41/1979. Considerato che il candidato non ha provveduto ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 41/1979 ad attestare il conseguimento del TFA, l'integrazione risulta come una presentazione di documentazione fuori termine in quanto non autodichiarata in precedenza.

Entro il 31 luglio 2024, l'interessato ha facoltà di integrare solo ciò che ha già dichiarato di possedere in quanto il termine per la presentazione della domanda e della documentazione a corredo deve essere depositata entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno.

Stante quanto premesso la Commissione non provvede all'integrazione.

La Commissione formula pertanto la Graduatoria Definitiva di "Educazione Fisica" per le Scuole di ogni Ordine e Grado - anno scolastico 2024/2025 - che risulta essere quella allegata al presente verbale.

Avverso le graduatorie definitive, a mente dell'articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è ammesso ricorso a questa Commissione, con copia alla Segreteria Istituzionale, entro il termine perentorio del **16 agosto 2024** attraverso il sistema di Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato **T-Notice**, come indicato nel manifesto pubblico.

Avv. Silvia Ricci



Prof. Remo Massari



Dott.ssa Beatrice Grini



Sig. Jerome Stefanelli



Sig. Antonio Bacciocchi



Sig.ra Mara Sammaritani

